

Scambio di lettere del 14 luglio 1986

0.632.401.813

tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli

Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1986¹
Entrato in vigore il 1° gennaio 1987

Testo originale

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione Svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due Parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera², il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- I. La Confederazione Svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.

Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione Svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:

- a) Fiori recisi:

Il contingente contrattuale di 6500 quintali accordato dalla Confederazione Svizzera alla Comunità è portato a 7000 quintali.

- b) Vini rossi in fusti:

I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.

- II. La Confederazione Svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

RU 1987 201; FF 1986 III 1

¹ Art. 1 lett. f del DF dell'8 ott. 1986 (RU 1987 118).

² RS 0.632.401

È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 2002.10³ (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione Svizzera ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:

- il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;
- successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.

È convenuto, infine, che la Confederazione Svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.

- III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee:

David Hannay
G. Giola

Allegato

Numero della tariffa doganale svizzera ⁴	Designazione delle merci	Dazi in SFR/100 kg peso lordo	
		Aliquota normale	Aliquota applicabile alla Comunità
0802. 20	Agrumi, freschi o secchi: – limoni	2.—	esenzione
0805. 10	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sguosciate o decorticate: – Mandorle	1.50	esenzione
1604. ex 24	Sardine (pilchardus)	20.—	esenzione
2002. ex 22	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: – altri, in contenitori di: – – oltre 5 kg – – – Olive	42.—	esenzione
ex 33	– – – Olive	55.—	esenzione

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due Parti hanno convenuto quanto segue:

- a) La Confederazione Svizzera applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori sia le concessioni tariffarie risultanti dagli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981, sia quelle risultanti dal presente scambio di lettere. Qualora si tratti di concessioni quantitative, la Confederazione Svizzera potrà, in consultazione con la Comunità, stabilire quote per le isole Canarie e Ceuta e Melilla, tenendo conto delle importazioni provenienti da questi territori.
- b) Ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni svizzere, la Comunità e la Confederazione Svizzera si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.
- c) Il Comitato misto adotterà le modifiche delle regole d'origine eventualmente necessarie per l'applicazione delle lettere a) e b).

⁴ RS 632.10 allegato

